Civile Ord. Sez. 6 Num. 31783 Anno 2021

Presidente: MOCCI MAURO Relatore: CAPRIOLI MAURA

Data pubblicazione: 04/11/2021

ORDINANZA

sul ricorso 12202-2020 proposto da:

DELLE MONACHE LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI N 9, presso lo studio legale dell'avvocato MARINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERLUIGI MUCCARI;

- ricorrente-

contro

ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 C, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO GAROFOLI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

contro



ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE TRIBUTI;

- intimata -

avverso la sentenza n. 195/17/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 14/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Rq 12202/2020

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

Con sentenza n. 195, depositata il 14 gennaio 2019, non notificata, la CTR del Lazio - ha rigettato l'appello di Luciana Delle Monache per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale il Comune di Roma, aveva richiesto il pagamento dell'Imu 2012 relativo a più immobili sottoposti a sequestro quali manufatti abusivi.

Il giudice di appello osservava che tali beni erano soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta e con sentenza del 12.12.2007 era stata accertata la responsabilità penale della proprietaria ed ordinata la loro demolizione dei manufatti abusivi ,prescrizione questa a cui però la contribuente non aveva ottemperato sicchè si doveva ritenere che i beni erano rimasti nella titolarità della proprietà

Avverso tale pronuncia Luciana Delle Monache propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria cui resiste con controricorso il Comune di Roma Capitale.

Si denuncia la violazione degli art 13,commi 1 e 2 del D.L. 2011 nr 201,dell'art 9 del dlgs 2011 nr 23 e dell'art 2 del Dlgs 1992 nr 504 in connessione con l'art 31 commi 3 e 4 del DPR 2001 nr 380.

Si censura la decisione impugnata sostenendo che il Comune di Roma, a seguito della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, avrebbe automaticamente acquisito la proprietà dei beni in ossequio al disposto dell'art 31 commi 3 e 4 del D.P.R. 2001 nr 380 sicchè la ricorrente non sarebbe legittimata sotto il profilo passivo al pagamento dell'Imu.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già chiarito (cfr. Cass. n. 26211/2016, n. 14678/2016, n. 22216/2015) che "in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), nel regime

anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3 bis, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale, disposto ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, o del successivo D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20, è soggetto passivo d'imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene e che il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti".

Parimenti, finchè non sia data effettiva esecuzione alla demolizione degli immobili, rimanendo essi oggetto di disponibilità, diretta o indiretta, del soggetto sottoposto ai procedimento, quest'ultimo risulta soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili.

Quanto all'altro aspetto oggetto di censura quello relativo alla prospettata acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale secondo gli atti previsti dall'art 31 comma quattro del Dpr 380/2011 va osservato che la CTR con un giudizio in fatto non censurabile in questa sede ha escluso ,sulla base delle risultanze di causa, che si stata attuata la procedura a formazione progressiva diretta alla predetta acquisizione .

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi € 1400,00 oltre accessori di legge. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Roma 14.7.2021

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il Presidente (dott Mauro Mocci)

._____....